



Modifica della legge sui profili del DNA

(Attuazione della mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori» e del postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA»)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Dicembre 2020

Indice

1	Oggetto della procedura di consultazione	5
2	Svolgimento della procedura di consultazione	5
3	Valutazione generale	6
4	Pareri espressi sui singoli articoli	8
4.1	Legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA.....	8
4.1.1	Titolo	8
4.1.2	Articolo 1	8
4.1.3	Articolo 2 (Profilo del DNA, fenotipizzazione e uso previsto).....	8
4.1.4	Articolo 3 capoverso 2 (Informazioni eccedenti).....	10
4.1.5	Articolo 4 (Limitazione della cerchia di persone).....	10
4.1.6	Articolo 6	11
4.1.7	Articolo 8 capoverso 4	11
4.1.8	Articolo 9 (Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione).11	
4.1.9	Articolo 9a (Distruzione dei campioni).....	12
4.1.10	Articolo 11	13
4.1.11	Articolo 16 (Cancellazione dei profili del DNA di persone).....	14
4.1.12	Articolo 17 (Cancellazione del profilo del cromosoma Y).....	17
4.2	Codice di diritto processuale penale (CPP).....	17
4.2.1	Articolo 255 capoverso 3	17
4.2.2	Articolo 256 (Indagini a tappeto)	17
4.2.3	Articolo 258a (Ricerca allargata di legami di parentela)	17
4.2.4	Articolo 258b (Fenotipizzazione).....	18
4.3	Procedura penale militare del 23 marzo 1979	20
4.3.1	Articolo 73w (Ricerca allargata di legami di parentela).....	20
4.3.2	Articolo 73x (2. Fenotipizzazione)	20
4.4	Ulteriori osservazioni sull'avamprogetto e l'analisi del DNA	20
4.5	Domande espresse su questioni esterne all'avamprogetto	21

Elenco dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni che hanno trasmesso un parere

(con indicazione delle abbreviazioni utilizzate nel testo)

CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE

PBD	Partito borghese democratico
PPD	Partito popolare democratico
PLR	I Liberali Radicali
pvl	Partito verde liberale svizzero
PES	Partito ecologista svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

UCS Unione delle città svizzere

TRIBUNALE FEDERALE, TRIBUNALE PENALE FEDERALE, MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE

TF Tribunale federale
TPF Tribunale penale federale
MPC Ministero pubblico della Confederazione

ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

AJP Association des juristes progressistes
biorespect biorespect
CP Centre Patronal
CURML Centre universitaire romand de médecine légale
GDS Giuristi e giuriste democratici svizzeri
CFEGU Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano
dirittifondamentali.ch dirittifondamentali.ch
IML Berna Università di Berna, Istituto di medicina legale
CDDGP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CCPCS Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
ODAGE Ordre des avocats de Genève
Privatim Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati
FSA Federazione svizzera degli avvocati
SSDPM Società svizzera di diritto penale minorile
SSML Società svizzera di medicina legale
SSDP Società svizzera di diritto penale
CPS Conferenza dei procuratori della Svizzera
ASM Associazione svizzera dei magistrati
SCPCS Società dei capi di polizia delle città svizzere
Uni FR Università di Friburgo
ACPGS Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri

1 Oggetto della procedura di consultazione

Il progetto è incentrato sull'introduzione della cosiddetta fenotipizzazione nel diritto processuale penale svizzero, in attuazione della mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori». In base al diritto vigente, a partire da materiale biologico rinvenuto sul luogo del reato si può determinare solo il profilo del DNA e, quale caratteristica esteriore visibile, il sesso del donatore della traccia. Con la fenotipizzazione si potranno ora determinare altre caratteristiche esteriori visibili del donatore partendo dal materiale biologico rinvenuto sul luogo di un reato. Si tratta di caratteristiche quali il colore degli occhi, dei capelli e della pelle, la discendenza biogeografica nonché l'età biologica del donatore. Mentre il profilo del DNA costituisce, secondo il diritto vigente, un mezzo di prova per identificare l'autore di un reato, le informazioni ottenute tramite la fenotipizzazione dovranno servire a un altro scopo: fornire sostegno alle indagini restringendo la cerchia di persone oggetto della ricerca.

Un secondo aspetto centrale è il nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA. La procedura di cancellazione prevista dal diritto vigente è complessa. Una sua semplificazione dovrà essere ottenuta soprattutto stabilendo che il termine di cancellazione di un profilo del DNA venga fissato nella sentenza stessa e successivamente non subisca più modifiche. La durata di conservazione non dovrà più dipendere dal decorso dell'esecuzione della sanzione (momento del pagamento di una pena pecuniaria o della scarcerazione). Con questo nuovo disciplinamento si intende aumentare il grado di affidabilità della procedura di cancellazione e al tempo stesso sgravare le autorità d'esecuzione da incombenze amministrative. La proposta formulata si basa su una valutazione del vigente disciplinamento dei termini di cancellazione. Il Consiglio federale adempie quindi il mandato di esame affidatogli dal Consiglio nazionale mediante il postulato 16.3003 depositato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA».

Infine la revisione parziale offre l'occasione per disciplinare esplicitamente a livello di legge la ricerca allargata di legami di parentela (nota anche come ricerca familiare). Si tratta di uno strumento investigativo che viene applicato sin dal 2015 sulla scorta di una sentenza del Tribunale penale federale e in base alla vigente legge sui profili del DNA.

Queste innovazioni richiedono una revisione parziale della legge sui profili del DNA (RS 363), del Codice di diritto processuale penale (CPP)¹ e della Procedura penale militare (PPM)².

2 Svolgimento della procedura di consultazione

Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di porre in consultazione l'avamprogetto di modifica della legge sui profili del DNA (Attuazione della mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori» e del postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA») presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate. La procedura di consultazione si è conclusa il 30 novembre 2019.

¹ RS 312.0

² RS 322.1

Sono pervenuti 51 pareri, nello specifico si sono espressi:

- 23 Cantoni;
- 7 partiti;
- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 20 altre associazioni e istituzioni.

Hanno espressamente rinunciato a esprimersi 3 associazioni e istituzioni (TF, TPF, ASM).

Il presente rapporto è da intendersi come un riassunto dei risultati della procedura di consultazione. Per quanto attiene le motivazioni dettagliate e i vari pareri individuali dei partecipanti alla procedura (nel prosieguo: partecipanti) si rimanda alla versione originale dei pareri³.

3 Valutazione generale

A. In generale

Favorevoli

43 partecipanti (22 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH; 6 partiti: PBD, PPD, PLR, pvl, PS, UDC; 15 organizzazioni e istituzioni: CP, CURML, CFEGU, CDDGP, CCPCS, Privatim, ODAGE, SSML, IML Berna, SSDP, CPS, UCS, SSDPM, SCPCS, ACPGS) sono di massima favorevoli all'avamprogetto. In generale valutano positivamente l'incremento delle possibilità di ricerca nella procedura penale e il nuovo disciplinamento dei termini di conservazione dei profili del DNA. La definizione di termini uniformi permetterebbe di semplificare notevolmente la procedura di cancellazione e di aumentarne l'affidabilità. Ne conseguirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per le autorità di esecuzione, venendo così soprattutto incontro alle autorità di perseguimento penale.

Contrari

8 partecipanti (1 Cantone: GE, 1 partito: PES, 6 organizzazioni e istituzioni: AJP, biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch, FSA, Uni FR) hanno espresso il loro riserbo o netto rifiuto nei confronti delle nuove possibilità di ricerca, soprattutto della fenotipizzazione. In particolare questa nuova tecnica è stata oggetto di critiche: le ingerenze previste nei diritti fondamentali sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi auspicati, non esisterebbero informazioni fondate e convincenti sull'affidabilità della fenotipizzazione e infine sussisterebbe il rischio che le caratteristiche quali il colore della pelle o la discendenza biogeografica portino alla profilazione razziale. Se tale tecnica dovesse tuttavia essere introdotta, viene chiesto che si possa far ricorso alla fenotipizzazione unicamente come ultima ratio per far luce sui reati più gravi. Nel complesso, i rischi che si producano gravi ingerenze nei diritti fondamentali sono reputati maggiori rispetto al potenziale aumento dell'efficienza delle autorità di perseguimento penale.

³ Consultabili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP.

B. Riassunto delle principali aree tematiche

(per indicazioni dettagliate cfr. n. 4 con i pareri relativi alle singole disposizioni o i pareri originali)

- ***Fenotipizzazione (cfr. art. 2 cpv. 2 AP-legge sui profili del DNA; art. 258b AP-CPP; art. 73x AP-PPM)***

Gran parte dei Cantoni e delle organizzazioni operanti nei campi del perseguimento penale e di polizia esprimono riserve sull'eventuale limitazione alle caratteristiche esteriori visibili. Questi partecipanti chiedono che sia ammesso il rilevamento di tutte le caratteristiche «che possono servire a far luce sul reato». Di conseguenza molti di questi partecipanti auspicano una normativa meno rigida che tenga conto dei progressi della scienza. Alcuni Cantoni, i partiti politici e alcune organizzazioni ritengono invece corretto in termini di proporzionalità che si debbano poter rilevare esclusivamente le caratteristiche fisiche visibili esteriormente da inserire in un elenco esattamente definito. Per l'ammissione di altre caratteristiche dovrà essere di volta in volta necessaria una modifica della legge. La fenotipizzazione dovrà essere utilizzata a titolo sussidiario e disposta da un giudice dei provvedimenti coercitivi. Pareri critici (in particolare GE, PES, AJP, Uni FR, biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch, FSA) sollevano seri dubbi riguardanti i diritti fondamentali e la protezione dei dati, sostenendo che vi sarebbero troppo poche informazioni scientifiche fondate e convincenti circa l'affidabilità di questa tecnica. Se ciononostante si dovesse adottare la fenotipizzazione, caratteristiche quali il colore della pelle e la discendenza biogeografica rappresenterebbero un problema politico ed etico.

- ***Semplificazione del disciplinamento della procedura di cancellazione (art. 16 segg. AP-legge sui profili del DNA)***

La semplificazione del disciplinamento della procedura di cancellazione è in generale giudicata positivamente. I punti critici e i suggerimenti sono prevalentemente di natura tecnica o riguardano aspetti puntuali, ad esempio il momento dal quale inizia a decorrere il termine di cancellazione, le regole di priorità tra i diversi termini di cancellazione o la ripresa della possibilità prevista dal diritto vigente di estendere, in singoli casi, il periodo di conservazione del profilo del DNA di una persona.

- ***Ricerca allargata di legami di parentela (art. 258a AP-CPP; art. 73w AP-PPM)***

Il fatto che la ricerca allargata dovrà essere regolamentata esplicitamente dalla legge, è generalmente accolto positivamente. Taluni sostengono però che, a fronte della gravità dell'ingerenza nei diritti della personalità della persona interessata, questo mezzo dovrebbe trovare applicazione solo come ultima ratio e solo in caso di crimine o crimine grave contro la vita e l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la libertà, affidando il potere di disporre questa misura a un giudice dei provvedimenti coercitivi.

- ***Altre domande di revisione***

Diversi partecipanti hanno formulato ulteriori domande di modifica. Esse sono riepilogate, salvo che vi si faccia riferimento in sede di illustrazione delle singole disposizioni, al numero 4.4 del presente rapporto. Si rimanda altresì alle versioni originali dei pareri.

4 Pareri espressi sui singoli articoli

4.1 Legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA

4.1.1 Titolo

Uni FR chiede una modifica del titolo: «*Loi fédérale sur l'utilisation de l'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues....*».

4.1.2 Articolo 1

SH, ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che si distingua chiaramente a livello di legge tra profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e profili del DNA da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che questa distinzione non è considerata o compresa. Già in questa sede si sottolinea come, per le indagini in procedimenti penali, la fenotipizzazione vada effettuata esclusivamente sulle tracce biologiche raccolte e non sulle persone sottoposte a rilevamento segnaletico; vengono avanzate proposte concrete di formulazione e suddivisione (lett. a–e). L'articolazione delle disposizioni nella legge dovrebbe dunque essere migliorata per fare in modo che sia sempre chiaro se una norma faccia riferimento a profili del DNA da materiale biologico messo al sicuro o a profili del DNA da striscio della mucosa orale.

BS, CFEGU, IML Berna, SGMR suggeriscono di inserire un nuovo punto (lett. e) nell'elenco delle disposizioni che preveda l'utilizzo della fenotipizzazione per identificare persone sconosciute decedute al di fuori dei procedimenti penali.

Capoverso 2

GDS, dirittifondamentali.ch criticano il fatto che la fenotipizzazione vada ben al di là degli scopi previsti da questo capoverso, violando così il principio di determinatezza.

4.1.3 Articolo 2 (Profilo del DNA, fenotipizzazione e uso previsto)

Capoverso 1

FSA afferma che l'articolo 2 capoverso 1 della legge sui profili del DNA dovrebbe prevedere una riserva a favore della fenotipizzazione ai sensi del capoverso 2, poiché diversamente la legge sarebbe in sé contraddittoria.

Capoverso 2

GE, AJP, Uni FR si esprimono con estrema cautela in ordine alla fenotipizzazione, in quanto non esisterebbero sufficienti informazioni scientificamente fondate e convincenti circa l'affidabilità di questa tecnica. Se ciononostante dovesse essere introdotta, caratteristiche quali il colore della pelle e la discendenza biogeografica rappresenterebbero un problema politico ed etico. Uni FR sostiene come si debba auspicare che rimanga la limitazione a caratteristiche esteriori visibili e non si aprano le porte all'analisi di caratteristiche più problematiche. **GDS, dirittifondamentali.ch** si esprimono con parole nettamente negative: la fenotipizzazione porterebbe a una categorizzazione mirata delle persone in base al colore della pelle o all'origine etnica, con conseguenze che colpirebbero soprattutto le minoranze. I risultati della fenotipizzazione potrebbero quindi gettare sistematicamente il sospetto generale su determinate fasce della popolazione. Considerando anche la possibilità di indagini a tappeto ai sensi dell'articolo 256 AP-CPP, c'è da aspettarsi per il futuro un incremento del fenomeno del razzismo istituzionale.

AG, SG, PLR, pvl, PS, CP, SSDP ritengono corretto in termini di proporzionalità che si debbano poter rilevare esclusivamente le caratteristiche fisiche visibili esteriormente e riscontrabili da eventuali testimoni oculari, inserite in un elenco definito in modo preciso. **PLR, pvl** sostengono che la legge non riuscirebbe mai a tenere il passo con i progressi scientifici e che per l'ammissione di altre caratteristiche dovrebbe essere di volta in volta necessaria una modifica della legge. A fronte della gravità dell'ingerenza nei diritti della personalità del soggetto interessato e della conseguente necessità della determinatezza della base legale, la soluzione da preferire sarebbe però l'eshaustività dell'elenco. Si dovrebbe chiedere che tale natura esaustiva dell'elenco sia espressamente prevista dalla legge. **PS, biorespect** (proposta di formulazione) sono contrari all'utilizzo della caratteristica della discendenza biogeografica: da un canto non si tratterebbe di una «caratteristica esteriore visibile», dall'altro è in dubbio l'utilità di tale caratteristica ai fini dell'identificazione personale nel perseguimento penale. Infine **biorespect** chiede una «formulazione potestativa».

BE, BL, FR, JU, LU, NE, OW, TI, VS, ZG, ZH, CCPCS, CPS, SCPCS, ACPGS esprimono riserve in ordine alla limitazione alle caratteristiche esteriori visibili. Questi partecipanti chiedono che sia ammessa l'individuazione di tutte le caratteristiche «che possono servire a far luce sul reato». Affermano che anche predisposizioni genetiche accertate, come ad esempio il daltonismo, potrebbero essere utili ai fini delle indagini di polizia. La polizia ha inoltre esperienza nel differenziare quali informazioni vanno utilizzate per una ricerca pubblica e quali solo internamente. Poiché ai sensi dell'articolo 258b AP-CPP la fenotipizzazione è prevista solo in caso di crimini, nell'ambito della lotta ai crimini e del chiarimento dei medesimi è plausibile consentire la determinazione di tutte le caratteristiche che possono servire a far luce sul reato. L'eventuale limitazione potrebbe essere ordinata, di caso in caso, dall'autorità giudicante che sarebbe in ogni caso legata al criterio di proporzionalità.

FR, LU e ZH ritengono che, oltre alle caratteristiche esteriori visibili, debba essere ammessa anche la ricerca di informazioni sullo stato di salute. **FR** propone concretamente di stralciare il secondo periodo del capoverso 2 e di introdurre un nuovo periodo secondo cui in caso di pene detentive non inferiori a tre anni si debbano poter esaminare caratteristiche non visibili. Al contrario **IML Berna** e **SSML** chiedono che l'articolo 2 preveda espressamente in un secondo periodo aggiuntivo che non si possano cercare informazioni sullo stato di salute. **CPS, SCPCS, ACPGS** sostengono che la conoscenza di anomalie genetiche ravvisabili esteriormente (ad es. trisomia 21) potrebbe «affinare» notevolmente i risultati della ricerca. Questi partecipanti alla consultazione chiedono che sia vagliata l'adozione di una formulazione della legge (art. 2) secondo cui «in linea di principio» non si possono effettuare ricerche sullo stato di salute.

Viene vista come particolarmente problematica l'elencazione esaustiva delle caratteristiche. **AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, OW, SH, ZG, CCPCS, CDDGP, SSML, CPS, SCPCS** sostengono che in quest'ambito la ricerca continua a progredire e in nessun caso l'elenco dovrebbe essere esaustivo, o meglio sarebbe più opportuno rinunciare del tutto a un'elencazione, essendo altresì necessario relativizzare l'utilità delle caratteristiche previste dalla legge.

AI, GL, JU, LU, NE, TG, TI, VS, ZH, CURLM, CFEGU, IML Berna, ACPGS, CPS, SCPCS ritengono che sia inappropriato stabilire esaustivamente a livello di legge quali caratteristiche esteriori si possano rilevare. Sarebbe più opportuno che il Consiglio federale definisca l'elenco di tali caratteristiche in un'ordinanza in modo da poterlo adeguare di volta in volta allo stato delle conoscenze scientifiche riconosciute, in conformità al principio sancito dall'articolo 139 CPP secondo il quale per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Nella legge andrebbero elencati a mero titolo esemplificativo gli esempi principali di caratteristiche («in particolare»). Ciò sarebbe giustificato poiché l'esito della fenotipizzazione non viene registrato in alcun sistema d'informazione di polizia e non funge da mezzo di prova ma solo da strumento d'indagine. CFEGU (lett. a–d) e IML Berna avanzano proposte di formulazione.

AR, GL, SH, CDDGP propongono un nuovo capoverso 3 che permetta al Consiglio federale di dichiarare, in forza degli sviluppi tecnici, l'ammissibilità di altre analisi fenotipiche relative al donatore della traccia.

BS, IML Berna, SSML criticano che la formulazione secondo cui con la fenotipizzazione si possono «determinare» caratteristiche esteriori sia fuorviante. Si propone di sostituire il termine «determinare» con «analizzare» (BS, SSML) o «valutare» (IML Berna). Questi partecipanti disapprovano inoltre che il tenore della legge dia l'impressione che la discendenza biogeografica sia una caratteristica esteriore visibile. Quest'impressione sarebbe confermata dai commenti sull'avamprogetto (pag. 15). Lo stesso dicasi, per quanto in misura meno marcata, per l'età.

ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che anche nel presente articolo si distingua chiaramente tra profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e quelli da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che tale distinzione non è considerata o compresa.

BS, CURML chiedono che questo capoverso menzioni (analogamente a quanto proposto per l'art. 1 cpv. 1 AP-legge sui profili del DNA) l'identificazione di cadaveri di persone sconosciute. CURML chiede inoltre che in luogo di «auteur de la trace» si parli di «donneur de l'ADN retrouvé sur la trace».

FSA propone la seguente formulazione: «La fenotipizzazione è l'analisi, ammessa al solo scopo di far luce su un reato, di regioni geniche specifiche che permette...». Con un terzo periodo occorrerebbe chiarire che tutto il resto è disciplinato dal CPP.

4.1.4 Articolo 3 capoverso 2 (Informazioni eccedenti)

BS, CURML, CFEGU, IML Berna, SSML avanzano una proposta di formulazione, chiedendo che si rinunci alla distruzione delle informazioni eccedenti: la distruzione separata delle informazioni eccedenti da quelle rilevanti non è tecnicamente attuabile, poiché per tali informazioni non si potrebbero cancellare in modo mirato singoli dati. Inoltre in caso di cancellazione non sarebbe più garantita la tracciabilità dei risultati dell'analisi, tanto da ostacolare il principio di un'adeguata garanzia della qualità. IML Berna sottolinea come vadano assolutamente tutelati la protezione dei dati e i diritti della personalità. Ad esempio la legge dovrebbe prevedere il diritto delle persone di consultare i propri dati genetici, nel momento in cui i risultati della fenotipizzazione della traccia rinvenuta (sulla base di un profilo standard del DNA) siano associati a una determinata persona. La legge dovrebbe anche prevedere che la persona cui è attribuita una traccia fenotipizzata sia informata attivamente della presenza di dati genetici che la riguardano, affinché possa esercitare il suo diritto di consultarli.

4.1.5 Articolo 4 (Limitazione della cerchia di persone)

AG si esprime a favore di questa disposizione.

BL, FR, JU, NE, OW, TG, TI, VS, CURML, IML Berna, CCPCS, SGMR, ACPGS ritengono che sia sbagliato formulare l'articolo sotto forma di norma imperativa. Per non coinvolgere inutilmente persone in un'indagine a tappeto o in una ricerca allargata di legami di parentela e ridurre così l'impegno richiesto dalle indagini, la lista dei «candidati» dovrebbe essere quanto più possibile ristretta mediante analisi supplementari. Chi dirige il procedimento dovrebbe decidere quali limitazioni siano opportune. Naturalmente occorre rispettare il principio di proporzionalità. Ma ciò avviene nell'ambito della esecuzione concreta a livello individuale di un'indagine a tappeto o di una ricerca allargata di legami di parentela. A titolo integrativo si osserva che nella pratica già ora considerazioni relative alle risorse finanziarie fanno sì che si ricorra all'indagine a tappeto solo in casi particolari. Secondo **FR, NE, VS** è difficile ridurre con sistematicità la cerchia di persone mediante il profilo del cromosoma Y. Le condizioni e i mezzi per ridurre la cerchia di persone sono inoltre diverse nell'articolo 4 AP-legge sui profili del DNA e nell'articolo 256 AP-CPP. **FR, JU, NE, TI, VS, CURML** propongono una formulazione uniforme per i due articoli («peut être réduit» invece di «réduit»), sia per quanto riguarda il profilo del cromosoma Y che per la fenotipizzazione. **IML Berna, SGMR** propongono una formulazione («dovrebbe»), sostenendo che il progetto di

legge farebbe supporre che, sulla base del presente articolo, a livello di ordinanza in futuro l'accreditamento dei laboratori per l'analisi del DNA debba dipendere dalla loro capacità di analizzare anche il DNA mitocondriale, il che è considerato un'inutile limitazione.

SO ritiene che quantomeno per l'indagine a tappeto si dovrebbe rinunciare all'esecuzione obbligatoria di analisi supplementari e che, nel singolo caso, l'ordine di procedere a tali analisi debba rientrare nel potere discrezionale delle autorità.

Secondo **FSA** questa disposizione dovrebbe piuttosto essere prevista dal CPP.

Per **ODAGE** la locuzione «al minimo» sarebbe troppo vaga, considerata l'ingerenza nei diritti fondamentali.

4.1.6 Articolo 6

BL, BS (proposta di testo), **FR, JU, NE, OW, SH, SO, TG, TI, VS, ZH, CURML, CFEGU, IML Berna, CCPCS, SSML, ACPGS** chiedono che l'utilizzo della fenotipizzazione sia esplicitamente menzionato in questo capoverso, in analogia all'articolo 1. Con l'autorizzazione di ricorrere alla fenotipizzazione per identificare cadaveri o parti di cadavere di persone sconosciute, si potrebbe ridurre sensibilmente l'onere della polizia.

BL, FR ritengono vi sia una lacuna in riferimento alla seguente situazione: una persona condannata, il cui profilo del DNA si trova legittimamente nella banca dati, scompare. Nell'articolo 6 andrebbe creata una pertinente base legale che permetta di continuare a conservare il profilo anche una volta trascorso il termine di cancellazione al fine di poter identificare a posteriori il cadavere eventualmente rinvenuto di tale persona. **FR** propone una formulazione al riguardo.

4.1.7 Articolo 8 capoverso 4

IML Berna propone di parlare di «provenienza» anziché di «appartenenza razziale».

4.1.8 Articolo 9 (Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione)

PS chiede lo stralcio dell'articolo 9 AP-legge sui profili del DNA.

Capoverso 1

JU considera questa disposizione una miglioria, poiché permette di evitare il prelievo di altri campioni. **AG, SSDP** approvano l'allungamento della durata di conservazione a 15 anni. **IML Berna, SGMR** considerano positivamente l'introduzione di un termine di conservazione generalmente valido che consentirebbe di gestire i campioni in modo più semplice e meno soggetto a errori.

biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch, ODAGE sono contrari all'estensione della durata di conservazione a 15 anni. Secondo **biorespect** si dovrebbe mantenere il periodo attualmente previsto di tre mesi. **ODAGE** chiede un'integrazione del testo («per un periodo massimo di 15 anni»), in modo da tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9a capoversi 2 e 3. Secondo **GDS, dirittifondamentali.ch** quest'estensione è in contrasto con i principi di legalità e di non retroattività.

Capoverso 2

AG osserva che il nuovo tenore del capoverso non corrisponde, contrariamente a quanto argomentato nel rapporto, ai contenuti del vigente articolo 9 capoverso 1 della legge sui profili del DNA.

BS, IML Berna, SSML raccomandano di verificare nel sistema d'informazione, prima di procedere a una (nuova) analisi, se il profilo di una persona abbia effettivamente uno stato attivo, e di sancire per legge tale verifica (proposta di formulazione). Infatti, dalla durata di conservazione scaturirebbe che in laboratorio verrebbero conservati anche campioni per i quali i relativi profili del DNA sarebbero stati eliminati da tempo dal sistema in virtù dell'articolo 16 AP-legge sui profili del DNA e quindi non potrebbero più essere disponibili per eventuali (nuove) analisi.

Uni FR afferma in merito alla lettera a che i valori di probabilità ottenuti con i marker attuali sarebbero già abbastanza elevati da rendere superflua l'esecuzione di nuove tipizzazioni (solo) per disporre di ulteriori marker. Sarebbero altre le questioni attualmente rilevanti. Per quanto concerne la lettera b, Uni FR critica che si violerebbe il principio di proporzionalità se il materiale biologico di tutti i profili di persone, relativo a crimini e a delitti, dovesse essere conservato per 15 anni.

GDS, dirittifondamentali.ch sostengono che una nuova tipizzazione rappresenterebbe una misura coercitiva e dovrebbe soddisfare i medesimi presupposti previsti per l'allestimento del profilo del DNA. L'eventuale nuova tipizzazione dovrebbe essere regolamentata nel CPP. Diversamente il progetto di legge non adempirebbe l'obiettivo prefissato di eliminare i doppioni tra la legge sui profili del DNA e il CPP.

4.1.9 Articolo 9a (Distruzione dei campioni)

PS chiede lo stralcio dell'articolo 9a AP-legge sui profili del DNA.

Capoverso 1

biorespect, dirittifondamentali.ch respingono la proroga della durata di conservazione dei campioni di DNA. Secondo biorespect andrebbe mantenuta la durata vigente di tre mesi.

Capoverso 2

AG afferma che il nuovo tenore del capoverso non corrisponde, contrariamente a quanto argomentato nel rapporto, ai contenuti del vigente articolo 9 capoverso 1 della legge sui profili del DNA.

BE, BL, JU, OW, SO, TG, ZG, CCPCS, SCPCS, ACPGS si dichiarano favorevoli a una protrazione dei termini. Il termine di tre mesi di cui ai capoversi 2 e 3 lettera b nella prassi si è spesso rivelato troppo breve. ZG chiede un termine di 12 mesi. BL rimanda a questo proposito anche all'articolo 257 CPP e alla durata di conservazione obbligatoria di 360 giorni per strisci di mucosa orale. **IML Berna, SSML** sostengono che la durata di conservazione dei campioni dovrebbe essere legata all'inizio dell'inchiesta ovvero terminare tre mesi dopo l'inizio dell'inchiesta (esempio pratico e proposta di formulazione).

GDS, dirittifondamentali.ch chiedono che una nuova tipizzazione sia soggetta ai medesimi presupposti previsti per l'allestimento dei profili. L'eventuale nuova tipizzazione dovrebbe essere regolamentata nel CPP.

Capoverso 3 lettera a

JU, NE, CURML chiedono lo stralcio della lettera a, in quanto il campione potrebbe servire per una nuova tipizzazione. Anche **ACPGS** propone di stralciare la lettera a o di integrarla nelle disposizioni transitorie della futura legge: per le persone il cui profilo del DNA è stato inserito nel sistema d'informazione prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, il laboratorio non disporrebbe di campioni per poter svolgere ulteriori analisi. Non sarebbe pertanto necessario che il precedente allestimento del profilo del DNA preveda direttamente la distruzione del campione.

Capoverso 3 lettera b

BE, BL, JU, OW, SO, TG, ZG, CCPCS, SCPCS, ACPGS sono favorevoli alla possibilità di proroga dei termini. Il termine di tre mesi di cui ai capoversi 2 e 3 lettera b nella prassi si è spesso rivelato troppo breve. BL rimanda a questo riguardo anche all'articolo 257 CPP: un procedimento con decreto d'accusa dura spesso più di tre mesi. Al momento dell'emanazione del decreto d'accusa la persona in questione potrebbe trovarsi già all'estero. In questi casi sarebbe praticamente impossibile effettuare al momento dell'emanazione del decreto uno striscio della mucosa orale. Per questi prelievi sarebbe quindi necessaria una durata di conservazione di 360 giorni. **IML Berna, SSML** affermano che il termine di tre mesi dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio dell'inchiesta e non dal momento di arrivo nel laboratorio (esempio pratico, proposta di formulazione).

Capoverso 3 lettera c

SSML critica la formulazione in quanto non chiara. Se si tratta di campioni già analizzati e il profilo del DNA è già archiviato nel sistema d'informazione, l'attuazione di questa prescrizione di legge (immediata distruzione del materiale estratto dal campione) costituirebbe un notevole onere amministrativo per i laboratori di analisi. Rimanda alla propria formulazione proposta per l'articolo 9 capoverso 2.

Capoverso 3 lettera d

In relazione all'eventuale integrazione dell'articolo 6 con un capoverso 5, **FR** propone un'integrazione del testo («sous réserve de l'alinéa 5»).

4.1.10 Articolo 11

Capoverso 3^{bis}

AG, BE, BL, JU, SO, OW, CFEGU, CCPCS, SCPCS, ACPGS approvano espressamente la possibilità prevista di registrare il profilo del cromosoma Y nel sistema d'informazione. In caso di reati sessuali, spesso la traccia rinvenuta permette soltanto di allestire un profilo del cromosoma Y. Con la registrazione nel sistema d'informazione sarebbe ad esempio possibile individuare più rapidamente eventuali serie di reati.

Per **TG** non è comprensibile perché nel sistema d'informazione non vada registrato il DNA mitocondriale. In tal modo le donne nei procedimenti penali verrebbero avvantaggiate rispetto agli uomini.

BS, IML Berna, SGMR auspicano una più precisa regolamentazione nella legge della ricerca basata sul cromosoma Y, poiché in mancanza di una sua individualizzazione la ricerca in una banca dati del cromosoma Y somiglierebbe a una ricerca allargata di legami di parentela (art. 258a CPP). **SGMR** afferma che il confronto di dati sul cromosoma Y non dovrebbe essere effettuato di routine, ma solo su mandato concreto. Per **CURML** dal tenore non si evince se si tratti del profilo del cromosoma Y di una persona o di una traccia – l'opzione dovrebbe essere

applicabile in entrambi i casi. Inoltre la norma omette di precisare i criteri per l'allestimento dei profili del cromosoma Y e per il confronto nel sistema d'informazione.

Capoverso 4 lettera c

Uni FR segnala la struttura di una frase nella versione francese che andrebbe modificata: «... *qu'elles ne pouvaient être les auteurs de l'infraction*».

4.1.11 Articolo 16 (Cancellazione dei profili del DNA di persone)

Ai fini della certezza del diritto, **BL, LU, SH, ZH, CPS** vedrebbero favorevolmente l'inserimento di una norma transitoria che disciplini i termini di cancellazione ai sensi del diritto anteriore. Per le persone che all'entrata in vigore del nuovo diritto risulteranno condannate (in primo grado), ma la cui pena o misura non sia ancora stata eseguita, si pone il dubbio circa il diritto da applicare.

Secondo **ZH** dev'essere messo in chiaro che i termini di cancellazione devono essere calcolati dalle autorità di esecuzione e non dal giudice nella sentenza (o dal pubblico ministero nel decreto penale).

Secondo **SH** manca la regolamentazione esplicita del caso in cui un imputato sia accusato di un reato ma il giudice giunga alla conclusione che si è in presenza solo di una fattispecie contravvenzionale (condanna a pagare una multa). Si pone il dubbio se il profilo del DNA debba essere cancellato analogamente a quanto previsto dall'articolo 16 capoverso 1 lettera d o c. Rimarrebbe da chiarire anche come si concilino i termini di cancellazione previsti dall'articolo 16 capoverso 2 e dall'articolo 16 capoverso 5 AP-legge sui profili del DNA, in particolare laddove la pena detentiva venga sostituita da una misura.

LU osserva come nell'ambito del diritto penale minorile non sia più disciplinato il termine di cancellazione in caso di sospensione condizionale di una pena pecuniaria, di una prestazione personale o di una misura di privazione della libertà sospesa nonché dopo l'esecuzione di una misura protettiva. A questo riguardo si ritiene congruo un termine di cancellazione di cinque anni.

pvi chiede che si preveda una deroga affinché non si proceda a cancellazione ove nel singolo caso ciò non sia ritenuto appropriato, ad esempio qualora persista la pericolosità della persona condannata.

CPS concorda fundamentalmente con la perseguita semplificazione dei termini di cancellazione con il criterio di collegamento della sanzione.

FSA propone di fare generalmente riferimento per i termini di cancellazione alla cancellazione prevista per il casellario giudiziale: se si deve cancellare un'iscrizione nel casellario giudiziale, si deve cancellare anche l'iscrizione nel registro del DNA. **ODAGE** approva una nuova regolamentazione dei termini di cancellazione, raccomandando al riguardo di applicare i termini di prescrizione dell'azione penale di cui all'articolo 97 CP.

BE propone di adottare una disposizione transitoria per disciplinare i termini di cancellazione ai sensi del diritto anteriore, nell'ottica della certezza del diritto e dell'organizzazione procedurale nei Cantoni.

Capoverso 1

TI auspica una precisazione della lettera a: «non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata dal crimine o dal delitto inizialmente ipotizzato».

FR chiede che alla lettera d si utilizzi il termine «classement».

BE, BL, GE, LU, OW, SZ, PLR, CCPCS, SCPCS, ACPGS sono favorevoli all'adozione di un termine di cancellazione decennale di cui alla lettera b per le persone decedute. **biorespect** respinge questo termine di cancellazione, ritenendo che andrebbe mantenuta la norma originaria secondo cui i profili del DNA debbano essere cancellati subito dopo il decesso della persona in questione.

Capoverso 2

AG (con riserva sulla seguente questione di fondo concernente la cancellazione dei profili di autori di reato condannati), **AR, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, OW, PLR, CDDGP, CCPCS, SSDP** approvano che i termini di cancellazione vengano in futuro calcolati a decorrere da una data uguale per tutti (data della sentenza). Secondo la **CCPCS** c'è una certa fiducia circa la possibilità che gli oneri amministrativi possano ridursi leggermente con il nuovo disciplinamento. Sono approvati i singoli termini di conservazione proposti. Si ritengono inoltre giusti i termini ampi previsti per reati passibili di una pena detentiva superiore a dieci anni. Secondo **AG, AR, FR, SH, ZH, CDDGP** la data di passaggio in giudicato o di esecutività della sentenza penale permetterebbero una maggiore chiarezza e quindi una maggiore certezza del diritto, oltre a consentire un risparmio in termini di risorse. **GL** chiede una soluzione più semplice per quanto riguarda la decorrenza dei termini che permetta di ridurre gli oneri amministrativi e di semplificare l'accertamento del diritto.

Secondo **FR** alla lettera a la locuzione «avec sursis» dovrebbe essere collocata dopo «peine pécuniaire».

BL, VS, ACPGS chiedono, a fini di ulteriore semplificazione, che dal momento del rilevamento dei dati segnaletici o dell'allestimento del profilo del DNA inizi a decorrere un termine uguale per tutti (ad es. 30 anni), andando così a ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi. Anche la **CCPCS** sostiene che sarebbe stato auspicabile collegare il termine al momento del rilevamento dei dati segnaletici. Con la soluzione proposta nel progetto di revisione si potrebbe, come prima, stabilire un termine definitivo solo dopo l'emanazione della sentenza. Inoltre tale decisione potrebbe essere assunta dall'«autorità competente» solo nel momento in cui anch'essa venga a conoscenza della sentenza. Anche facendo riferimento alla data della sentenza, sarebbe comunque importante che le sentenze siano notificate solo una volta passate in giudicato, in modo da evitare correzioni ripetute nel corso del procedimento. Sarebbe problematico se l'autorità di esecuzione non comunicasse la liberazione all'autorità competente e si omettesse così di adeguare il termine di cancellazione. Per questi casi andrebbe regolamentata o introdotta la chiara attribuzione di responsabilità all'autorità di esecuzione.

AG, SSDP propongono di riesaminare l'ipotesi di non cancellare i profili di autori di reato condannati. Si nutre il dubbio che per gli autori di reato condannati sia davvero necessaria la cancellazione periodica dei profili in virtù del principio di proporzionalità, tanto più che la conservazione permanente in caso di autori di reato condannati non contrasterebbe con il principio della presunzione d'innocenza. Propongono inoltre l'estensione dei termini di cancellazione a 30 anni. Occorrerebbe verificare se sia effettivamente giustificato fissare termini di cancellazione inferiori a 30 anni per autori di reato minorenni e per adulti condannati per reati meno gravi.

BL chiede che il termine di cancellazione per tutte le condanne a pene detentive fino a un massimo di tre anni o a pene pecuniarie sia fissato a 20 anni. Non si ritiene necessaria la differenziazione tra le lettere a e b, trattandosi dei medesimi reati. Non convince l'argomentazione secondo cui la conservazione deve dipendere dal fatto che sia stata comminata una pena con o senza condizionale.

SO osserva che, in mancanza di opposizione, un decreto d'accusa diviene sentenza (art. 354 cpv. 3 CPP). Poiché con la modifica della legge sui profili del DNA il termine di cancellazione verrebbe stabilito direttamente nella sentenza, andrebbe integrato in tal senso anche l'elenco di ciò che dev'essere indicato nel decreto d'accusa di cui all'articolo 353 capoverso 1 CPP.

PS è fondamentalmente favorevole a una regolamentazione per gradi dei termini di cancellazione in base alla gravità del reato, come proposta dal Consiglio federale, ma considera sproporzionati i termini di cancellazione superiori a 20 anni (cfr. proposta di formulazione relativa al cpv. 2). Per i profili del DNA allestiti al di fuori di un procedimento penale dovrebbero valere i medesimi termini di cancellazione previsti per i profili del DNA allestiti in forza degli articoli 255 e 257 CPP; gli articoli 9 e 9a AP-legge sui profili del DNA andrebbero stralciati (proposta di formulazione per un cpv. 4 concernente la nuova tipizzazione di campioni).

Secondo **UDC** il termine di cancellazione ai sensi della lettera c dev'essere esteso a 40 anni e quello ai sensi della lettera d ad almeno 50 anni.

In merito alla lettera g, **ACPGS** ritiene che tale norma sia in contrasto con il principio secondo cui non dovrebbero più esistere termini di cancellazione legati all'esecuzione. Anche per queste fattispecie di cancellazione andrebbe stabilita una durata di conservazione fissa al momento della sentenza.

ODAGE ritiene eccessivamente lunghi i termini di cui a questo capoverso.

Capoverso 3

AG, BE, BL, FR, JU, LU, OW, SH, SO, TG, TI, VS, CCPCS, ACPGS affermano che debba sussistere la possibilità di prescindere dalla cancellazione del profilo anche nei casi in cui non sia venuto meno il sospetto concreto di un crimine o di un delitto non caduto in prescrizione o si tema una recidiva. Finora ciò è stato possibile grazie alla disciplina di cui all'articolo 17 della legge sui profili del DNA, motivo per cui quest'articolo non dovrebbe essere cancellato ovvero il suo contenuto andrebbe integrato nell'articolo 16. Questa modifica comporterebbe la necessità di un adeguamento dell'articolo 257 CPP.

Capoverso 5

Per **BE** rimane da chiarire quale disposizione debba trovare applicazione quando vengono pronunciate cumulativamente una pena detentiva e l'espulsione: si applica sempre l'articolo 16 capoverso 5 della legge sui profili del DNA, il termine più esteso o i termini di cancellazione vanno cumulati? La questione andrebbe regolamentata dalla legge. Si deve altresì chiarire come procedere qualora non sia chiaro quando la persona in questione lascia il Paese e l'espulsione è effettivamente eseguita. **GR** afferma che il tenore della legge non stabilisce con sufficiente chiarezza cosa s'intenda con il termine «liberazione». Occorrerebbe precisare che il termine di cancellazione inizi a decorrere dalla liberazione definitiva, vale a dire una volta trascorso il periodo di prova. Nel messaggio andrebbe inoltre spiegato cosa si debba intendere per «liberazione definitiva». **ZH** critica che il termine di cancellazione di 20 anni dalla liberazione dall'internamento dell'autore di un crimine violento o sessuale sia troppo breve rispetto agli altri termini di cancellazione e debba essere esteso.

ACPGS ritiene che questa regolamentazione contrasti con il principio secondo cui non devono più esistere termini di cancellazione legati all'esecuzione. Anche per queste fattispecie di cancellazione al momento della pronuncia della sentenza dovrebbe essere stabilita una durata di conservazione fissa.

ODAGE ritiene appropriato integrare il trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 CP.

BL segnala le problematiche legate a notifiche di cancellazione lacunose che derivino ad esempio da una condanna a una pena detentiva con successivo internamento. In tali casi andrebbe stabilita la chiara responsabilità dell'autorità esecutiva.

4.1.12 Articolo 17 (Cancellazione del profilo del cromosoma Y)

ODAGE suggerisce che questa disposizione regolamenti anche la cancellazione del profilo del DNA mitocondriale.

4.2 Codice di diritto processuale penale (CPP)⁴

4.2.1 Articolo 255 capoverso 3

ACPGS non ravvisa il senso di questa disposizione, che dovrebbe essere eliminata.

4.2.2 Articolo 256 (Indagini a tappeto)

Capoverso 1

BS, Privatim, Uni FR ritengono appropriato attribuire la competenza di disporre questa misura al giudice dei provvedimenti coercitivi.

FSA sostiene in ordine al capoverso 1 secondo periodo che il ricorso alla fenotipizzazione per delimitare la cerchia di persone in un'indagine a tappeto debba essere assolutamente previsto dalla legge, trattandosi di una concretizzazione del principio di proporzionalità. Non è sufficiente prevedere questa delimitazione con una «formulazione potestativa». Inoltre la misura coercitiva va prevista per «crimini puniti con una pena detentiva minima di un anno».

Capoverso 2

Per **AG** non si evince chiaramente dal testo di legge se la disposizione di un'indagine a tappeto da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi sia sufficiente per poter svolgere in aggiunta, in caso di mancata corrispondenza, la verifica di un eventuale legame di parentela con il donatore della traccia oppure se allo scopo serva un ordine separato. Si reputa necessaria una verifica specifica dei presupposti e della disposizione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.

biorespect chiede lo stralcio di questo capoverso. Non si giustifica l'ipotesi di permettere l'utilizzo dei dati genetici rilevati nell'ambito di un'indagine a tappeto per una successiva ricerca allargata di legami di parentela.

4.2.3 Articolo 258a (Ricerca allargata di legami di parentela)

BE, BL, GE, JU, LU, NE, OW, SH, ZH, PLR, PPD, pvl, PES, UDC, GDS, dirittifondamentali.ch, CDDGP, CCPCS, Privatim, SSDP, CPS, SCPCS, ACPGS approvano la regolamentazione nella legge della ricerca allargata. **AG** chiede che il principio di sussidiarietà sia sancito nel testo di legge. Inoltre la misura dovrebbe essere disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Anche **PPD** sottolinea come questo nuovo metodo debba essere utilizzato proporzionatamente (solo per crimini e non per delitti) e non debba comportare test del DNA su larga scala.

ZH afferma che in un caso concreto questa misura potrebbe essere l'unica possibilità rimasta di far luce su un reato. Condivide il parere espresso dal Tribunale penale federale nella sentenza TPF 2015 104, secondo cui gli atti istruttori legati alla ricerca allargata non lederebbero i diritti della persona interessata più di quanto facciano altri atti istruttori. Sarebbe appropriato che la misura possa essere applicata a tutti i crimini e che il pubblico ministero possa disporla direttamente, come accade per la maggior parte degli altri atti istruttori.

BS, GE, PES, AJP, biorespect, ODAGE, Privatim, FSA, Uni FR sostengono che a fronte della gravità dell'ingerenza nei diritti della personalità della persona interessata, questo mezzo

⁴ RS 312.0

dovrebbe trovare applicazione eventualmente solo come ultima ratio e solo in caso di crimine grave contro la vita e l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la libertà (FSA: per «crimini puniti con una pena detentiva minima di un anno»); questi crimini andrebbero inoltre specificati in un elenco di reati. Sarebbe altresì appropriato affidare il potere di disporre questa misura a un giudice dei provvedimenti coercitivi. Anche **IML Berna** solleva la questione se la competenza dispositiva in ordine a una ricerca allargata non debba spettare al giudice dei provvedimenti coercitivi. **biorespect**, **AJP** ritengono che la ricerca di legami di parentela non sia in linea di massima idonea quale strumento d'indagine: oltre al rischio d'errore, si tratterebbe di una grave ingerenza nei diritti della personalità di chi ha commesso il reato e della sua famiglia, andando quindi a favorire la stigmatizzazione di determinati gruppi sociali e familiari. Inoltre secondo **AJP** andrebbe vagliata l'ipotesi di collocare la misura nell'articolo 258 CPP (rimando all'art. 256a CPP).

BS, **IML Berna** chiedono per altro che la regolamentazione prevista per la ricerca allargata valga anche per la ricerca del profilo del cromosoma Y nel relativo sistema d'informazione. Sostengono che sia nell'AP-legge sui profili del DNA che nell'AP-CPP manchino i criteri necessari per ordinare la ricerca del profilo del cromosoma Y.

Secondo **FSA** manca la definizione di un momento, da sancire nel CPP, che assicuri che il parametro di ricerca allargata non sia esageratamente estensivo. Occorre considerare anche che la ricerca di legami di parentela dovrebbe essere concepita in modo da essere restrittiva, poiché disattende il diritto di non deporre dei parenti stretti. A questo riguardo si fa riferimento alla limitazione già vigente di cui all'articolo 168 capoverso 4 CPP.

CURML propone di inserire nel presente articolo anche l'identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).

GDS, **dirittifondamentali.ch** approvano che sia creata una base legale. Si chiedono tuttavia se la regolamentazione proposta rispetti i diritti fondamentali, con particolare riferimento ai diritti riconosciuti nel procedimento penale. Sarebbe fondamentale introdurre regole più precise nel CPP e nella legge sui profili del DNA. Ad esempio nel CPP dovrebbe assolutamente essere sancito se i «parenti» sono persone informate sui fatti o testimoni, poiché a tale definizione sono legati importanti diritti riconosciuti nel procedimento penale. Inoltre nella legge sui profili del DNA si dovrebbe assolutamente stabilire il livello di corrispondenza di un «riscontro quasi positivo» nella banca dati dei profili del DNA o fino a quale grado sia ammesso il confronto. Solo introducendo una pertinente norma sarebbe possibile restringere le dimensioni del gruppo di parenti. Diversamente l'autorità di perseguimento penale disporrebbe di un eccessivo potere discrezionale nell'allestire l'albero genealogico e nella presa di contatto. Si chiede che queste modifiche non siano trattate separatamente dal progetto 19.048, Modifica del CPP in attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale).

4.2.4 Articolo 258b (Fenotipizzazione)

AG, **BS**, **Privatim**, **Uni FR**, **UCS** ritengono che, per ragioni di proporzionalità, il ricorso a titolo sussidiario alla fenotipizzazione sia imprescindibile e vada quindi regolamentato nella legge. La fenotipizzazione rappresenterebbe una grave ingerenza nei diritti della personalità dell'interessato, per cui tale misura – come d'altronde la ricerca allargata di legami di parentela e l'indagine a tappeto – dovrebbe essere disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi. In questo modo si terrebbe conto della gravità dell'ingerenza, assicurando che si faccia ricorso a questo strumento solo a titolo sussidiario. Inoltre **BS**, **ZH** approvano la limitazione della fenotipizzazione ai soli crimini. Mentre **BS** si dichiara, stante la gravità dell'ingerenza, favorevole all'applicazione solo a crimini gravi contro la vita e l'integrità della persona (e a un elenco di delitti corrispondenti), **ZH** respinge la limitazione a crimini gravi. **ZH** avanza la seguente proposta di formulazione: al fine di far luce su un crimine, è possibile disporre *per il materiale biologico pertinente al reato (tracce)* una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.

AI, LU, TG, CPS reputano inopportuno limitare il campo di applicazione della fenotipizzazione ai crimini. L'esito della fenotipizzazione non servirebbe come mezzo di prova, ma solo come strumento d'indagine. Con la limitazione ai crimini diventerebbe ad esempio impossibile servirsi della fenotipizzazione per analizzare le tracce rinvenute sul luogo del reato e verificare se, in relazione a danneggiamenti conseguenti a episodi di tifoseria violenta, persone registrate nella banca dati sulla tifoseria violenta abbiano partecipato a tali danneggiamenti. Oppure diventerebbe impossibile, in caso di lesioni semplici nei confronti di una persona indifesa (ad es. un bambino), far ricorso alla fenotipizzazione per determinare quale delle persone incaricate della custodia potrebbe essere responsabile delle lesioni semplici. La fenotipizzazione dovrebbe essere estesa quantomeno a un elenco definito di specifici delitti.

PES esprime parere negativo, **GE** esprime invece riserve sulla fenotipizzazione: le previste ingerenze nei diritti fondamentali sono sproporzionate rispetto agli obiettivi da raggiungere, non vi sono solide e convincenti basi scientifiche circa l'affidabilità della fenotipizzazione e infine sussiste il rischio di profilazione razziale. Se questa tecnica dovesse comunque essere introdotta, si chiede che la fenotipizzazione sia utilizzata solo per reati di estrema gravità e come ultima ratio.

ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che anche nel presente articolo si distingua con chiarezza tra i profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e quelli da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che questa distinzione non è sufficientemente considerata o non è compresa (cfr. proposte di formulazione «*per il materiale biologico pertinente al reato [tracce]*»).

PBD sostiene che il requisito della proporzionalità verrebbe soddisfatto stabilendo che la nuova tecnica possa essere disposta solo in caso di crimini e non di delitti. **PPD, pvl** sottolineano l'importanza di garantire sempre il carattere sussidiario della fenotipizzazione. Approvano la scelta di consentire il ricorso alla fenotipizzazione unicamente in caso di crimini e di non registrare i dati nella banca dati sui profili del DNA. **pvl** chiede di inserire il principio di sussidiarietà nel testo di legge. **pvl** chiede altresì che le autorità di perseguimento penale siano adeguatamente formate a prevenire il rischio di conclusioni errate e di giudizi preconcepiuti, essendo l'affidabilità della fenotipizzazione limitata.

PLR, pvl, biorespect, FSA reputano la categoria dei crimini troppo vasta. Non tutti i reati rientranti tra i crimini sarebbero di gravità tale da giustificare il ricorso alla fenotipizzazione (ad es. frode, furto, danneggiamento). Per soddisfare il requisito della proporzionalità, l'applicazione della fenotipizzazione dovrebbe pertanto essere limitata ai crimini contro la vita, l'integrità della persona o l'integrità sessuale. Per **FSA** la fenotipizzazione dovrebbe essere limitata ai «crimini gravi», vale a dire quelli puniti con una pena detentiva minima di un anno. Parrebbe altresì più opportuno, considerate le ingerenze nei diritti fondamentali causate dalla fenotipizzazione, attribuire la competenza di disporre la misura al giudice dei provvedimenti coercitivi. Anche **PS** si dichiara favorevole alla competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi e alla corrispondente integrazione del presente articolo. L'utilizzo della fenotipizzazione è ritenuto giustificato solo in caso di reati gravi. A tal fine sarebbe idoneo l'elenco di reati applicato per la disposizione dell'inchiesta mascherata di cui agli articoli 285a e seguenti CPP. Infine chiede un nuovo capoverso 3 che sancisca che la fenotipizzazione nel perseguimento penale può essere disposta solo qualora gli altri strumenti d'indagine non siano sufficienti.

Anche **Uni FR, ODAGE** chiedono che la competenza di disporre la misura sia attribuita al giudice dei provvedimenti coercitivi. La legge dovrebbe inoltre stabilire che la fenotipizzazione può essere utilizzata solo come ultima ratio da applicare soltanto in caso di reati gravi, definiti in un apposito elenco, e che si tratta di un mero strumento d'indagine (e non di un mezzo di prova), il quale non genera in particolare alcun indizio di reato ai sensi dell'articolo 221 capoverso 1 CPP e i cui risultati non vengono registrati nei sistemi d'informazione di polizia. **ODAGE** chiede altresì che nel rapporto d'analisi sia chiaramente quantificato il grado di affidabilità dei risultati.

GDS, dirittifondamentali.ch respingono il ricorso alla fenotipizzazione. Oltre a perplessità concernenti i diritti fondamentali e la protezione dei dati, esprimono anche numerosi dubbi metodologici, quali affermazioni razzializzate e idee sbagliate sulla probabilità predittiva statistica. Un'applicazione su larga scala della fenotipizzazione non è giustificata. Occorre introdurre assolutamente una limitazione a «gravi atti di violenza» adottando un pertinente elenco di reati.

FSA chiede di cancellare definitivamente questa disposizione. Della fenotipizzazione si è già discusso in occasione dell'emanazione della legge sui profili del DNA e la sua adozione è stata respinta per motivi legati alla protezione dei dati e della personalità.

SCPCS, ACPGS propongono un'integrazione di quest'articolo (...è possibile ordinare una fenotipizzazione ... *per il materiale biologico pertinente al reato [tracce]*).

CURML propone di inserire nel presente articolo anche l'identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).

4.3 Procedura penale militare del 23 marzo 1979

4.3.1 Articolo 73w (Ricerca allargata di legami di parentela)

ZH avanza la seguente proposta di formulazione: Per far luce su un crimine è possibile ordinare *per il materiale biologico pertinente al reato (tracce)* una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sui profili del DNA.

CURML propone di inserire nel presente articolo anche l'identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).

biorespect reputa la ricerca allargata di legami di parentela non idonea a fungere da strumento d'indagine. Se si deve introdurre una norma di legge di carattere generale, è necessario quantomeno procedere a una limitazione ai «reati gravi contro la vita e l'integrità della persona».

4.3.2 Articolo 73x (2. Fenotipizzazione)

ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che anche nel presente articolo si distingua chiaramente tra profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato e quelli da rilevamento segnaletico di persone. Si osserva ripetutamente che tale distinzione non è considerata o compresa (Proposte di formulazione: «*per il materiale biologico pertinente al reato [«tracce»]*»).

CURML propone di inserire nel presente articolo anche l'identificazione di cadaveri di persone sconosciute (proposta di formulazione).

biorespect reputa la fenotipizzazione non idonea a fungere da strumento d'indagine. Se si deve introdurre una norma di legge di carattere generale, è necessario quantomeno procedere a una limitazione ai «reati gravi contro la vita e l'integrità della persona».

4.4 Ulteriori osservazioni sull'avamprogetto e l'analisi del DNA

- **Netta distinzione tra profili del DNA ricavati dal rilevamento segnaletico e quelli ricavati da materiale biologico pertinente al reato**
(SH, ZH, CFEGU, IML Berna, SSML, CPS, SCPCS, ACPGS)

L'avamprogetto non distinguerebbe con chiarezza tra profili del DNA da rilevamento segnaletico (in forza di una decisione del pubblico ministero) e profili del DNA da materiale biologico pertinente al reato (in forza del compito fondamentale della polizia giudiziaria di mettere al sicuro

tutte le tracce pertinenti ai reati). Quest'omissione creerebbe confusione. Andrebbe pertanto migliorata l'articolazione della legge in modo che sia sempre chiaro se la norma faccia riferimento a profili del DNA da materiale biologico messo al sicuro oppure a profili del DNA da striscio della mucosa orale o da misura coercitiva.

- **Ripercussioni finanziarie sui Cantoni** (GE, IML Berna, Uni FR)

L'introduzione della fenotipizzazione comporterebbe sia costi di acquisto delle apparecchiature che cospicue spese correnti. I laboratori dovrebbero disporre del necessario know-how, il che richiederebbe l'impiego di maggiori risorse umane. Inoltre, vista la scarsa frequenza d'utilizzo prevista, è probabile che i laboratori di analisi non potrebbero mettere la tecnica da applicare a disposizione delle autorità inquirenti in modo tale da coprire i costi, perlomeno non nei primi anni successivi all'entrata in vigore della legge. Per di più la notevole estensione della durata di conservazione dei campioni di persone comporterebbe ulteriori costi, da un canto per via delle maggiori incombenze amministrative e dall'altro a causa del fabbisogno di maggiori capacità di immagazzinamento. Si renderebbe quindi necessaria la disponibilità dei Cantoni a contribuire ai maggiori costi dei laboratori di analisi.

- **Significatività delle analisi del DNA** (GE, PES, AJP, biorespect, GDS, dirittifondamentali.ch, IML Berna, ODAGE, Uni FR)

Si osserva che il mondo politico e le autorità inquirenti sopravvalutano l'attuale significatività scientifica e quindi l'utilità di queste tecniche. Occorrerebbe esaminare – nell'ambito di progetti di ricerca – il rischio d'errore delle analisi del DNA. Sussisterebbe inoltre il pericolo che, per effetto dell'attribuzione di una valenza eccessiva a queste analisi, altri indizi vengano trascurati.

4.5 Domande espresse su questioni esterne all'avamprogetto

Competenza dispositiva della polizia

AR, BE, BL, GL, LU, OW, SH, VS, ZH, CDDGP, CCPCS, CPS, SCPCS, ACPGS osservano che prima dell'entrata in vigore del CPP federale il 1° gennaio 2011, la competenza di ordinare l'allestimento di un profilo del DNA di persona spettava alla polizia. Il processo introdotto successivamente che attribuisce la competenza al pubblico ministero comporta maggiori oneri amministrativi, per cui spesso anche il periodo di tre mesi di conservazione del campione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge sui profili del DNA risulta troppo breve. Inoltre non è chiaro perché il trattamento delle impronte digitali e l'allestimento del profilo del DNA non debbano essere soggette al medesimo processo. In termini oggettivi tra le due categorie di dati segnaletici non c'è alcuna differenza. L'argomentazione secondo cui il DNA contenga più informazioni non convince, tanto più che le basi legali definiscono in misura sufficiente l'uso previsto. Conseguentemente la competenza per disporre l'allestimento di un profilo del DNA di persona dovrebbe incombere alla polizia e la decisione del pubblico ministero dovrebbe essere necessaria solo qualora la persona in questione si opponga alla decisione della polizia.

Profili del DNA in caso di suicidi

BE, BL, FR, LU, ZH, CPS chiedono una nuova norma per l'allestimento del profilo del DNA in caso di morte per suicidio. A motivazione della domanda rinviano a numerosi casi di omicidio. Se l'autore del reato si suicida in un secondo momento o in un altro luogo, sarebbe possibile fare luce sul reato ad esempio mediante l'allestimento del profilo del DNA. Con la normativa vigente questa individuazione dell'autore di un reato non era possibile in caso di suicidi. FR propone una formulazione del nuovo articolo 6 capoverso 5 della legge sui profili del DNA.

Regolamentazione dell'«ereditarietà» dei profili del DNA di persone

LU, SH, ZH, CPS, SCPCS, ACPGS chiedono che la legge o l'ordinanza prevedano una chiara regolamentazione della cosiddetta «ereditarietà» dei profili del DNA di persone. Nel concreto sorge il dubbio se per ogni nuovo caso che comporti il prelievo di uno striscio della mucosa orale si debba allestire un «nuovo» profilo del DNA con un proprio termine di cancellazione o se si debba adeguare di conseguenza il termine di cancellazione del profilo già esistente.

Integrazione articolo 255 CPP

ZH osserva come con la legge sui profili del DNA si persegua in effetti il rilevamento di un gran numero di profili del DNA. A causa dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 255 CPP da parte della giurisprudenza più recente, il numero di record di dati registrati ha però iniziato a calare per la prima volta. L'articolo 255 CPP deve pertanto essere modificato stabilendo che il prelievo di uno striscio della mucosa orale è già possibile quando vi sia una certa probabilità che la persona in questione possa essere coinvolta in altri reati di una certa gravità.

Nesso articolo 257 D-CPP e articolo 16 AP-legge sui profili del DNA

ZH osserva che nell'ambito della revisione in corso del CPP è prevista una modifica dell'articolo 257 D-CPP. Si dubita in effetti che questa norma sia adeguata e che nella prassi possa essere applicata in modo ragionevole. Se però dovesse essere approvata nella forma prevista, occorrerebbe verificare se i termini di cancellazione di cui al previsto articolo 16 AP-legge sui profili del DNA siano appropriati o se occorra un'apposita regolamentazione al riguardo.

Utilizzo di raccolte esterne di profili del DNA per ricerche allargate di legami di parentela

pvl osserva che le autorità estere di perseguimento penale ricorrono evidentemente per la «ricerca di legami di parentela» a banche dati di profili del DNA di piattaforme genealogiche private (cfr. informazioni sul «Golden State killer» negli USA). L'avamprogetto non prevede un siffatto utilizzo di raccolte esterne di profili del DNA, ma nemmeno lo esclude esplicitamente. A questo proposito occorrono ulteriori chiarimenti.

Conservazione separata

PS chiede che sia sancita esplicitamente nella legge sui profili del DNA la necessità di conservare i profili del DNA separatamente dai dati relativi alle persone cui appartengono e al caso.